

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 14 - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 15 - Organi del fondo

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 18 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 19 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 20 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 22 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 23 - Presidente

Art. 24 - Responsabile del fondo / Direttore generale

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 26 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 27 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 28 – Direttore Generale

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 29 - Incarichi di gestione

Art. 30 - Banca depositaria

Art. 31 - Conflitti di interesse

Art. 32 - Gestione amministrativa

Art. 33 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 34 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 35 - Modalità di adesione

Art. 36 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 37 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 38 - Modifica dello Statuto

Art. 39 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 40 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Nazionale di Previdenza per il Personale delle Casse Rurali ed Artigiane" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo collettivo nazionale stipulato in data 18/2/1987 (di seguito denominato "fonte istitutiva") tra la Federazione Italiana delle Casse Rurali ed Artigiane e Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uib/Uil, Filcea, Sinadi. Con successivo accordo collettivo nazionale del 3/12/1998, il Fondo ha assunto la denominazione Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane.
2. Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 39.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Possono aderire al Fondo tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Enti, aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, o alle dipendenze della stessa Federazione Italiana, dello stesso Fondo, della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e della Raiffeisenverband Sudtiroil, con esclusione dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze delle Casse Rurali e degli altri Enti della Provincia di Trento, per i quali provvede il Fondo di previdenza integrativa locale, costituito con precedente accordo provinciale.
2. Possono aderire al Fondo anche i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Società di servizi aderenti alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane che non siano destinatarie della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
3. Possono, altresì, aderire al Fondo i prestatori di lavoro il cui datore di lavoro, pur non aderendo alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, applichi tuttavia la contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla stessa Federazione. In tal caso, la percentuale dei contributi posti a carico del datore di lavoro è maggiorata di 0,40 punti. Tale maggiorazione è destinata a copertura delle spese di gestione.
4. Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore già aderente al Fondo medesimo, con le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, in tutto o in parte, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto, o i comparti, in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese.
 - a) Spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) spese direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore;
 - a.2) spese indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
 - b) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - b.2) riscatto della posizione individuale;
 - b.3) anticipazioni;
 - b.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
 - b.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
 - c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 - d) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel rendiconto, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
4. Le spese di gestione, diverse da quelle indicate ai comma che precedono, vanno detratte dai risultati economici degli impieghi.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti è fissata dagli accordi collettivi nazionali in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
6. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
7. L'aderente può proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione semprechè possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo provvede direttamente, ovvero stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. L'aderente che risulta iscritto al Fondo alla data del 28 aprile 1993, può chiedere, in alternativa alla rendita di cui al comma che precede, una rendita finanziaria determinata sulla base del capitale risultante dalla posizione individuale, con decorrenza dal mese successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro. L'aderente può, in qualsiasi momento, chiedere, in sostituzione della rendita anzidetta, la liquidazione dell'intero capitale risultante dalla sua posizione individuale al momento della richiesta.

4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero dell'aderente a cui sia stata liquidata la prestazione di cui all'art. 11, 3° comma, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e/o integrazioni;

- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Prestazioni accessorie

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte, per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia od infortunio, per invalidità permanente riconosciuta ai sensi di legge, intervenuta prima che l'aderente abbia maturato i requisiti per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo, allo stesso aderente od ai suoi aventi causa deve essere liquidato, in aggiunta al capitale risultante sulla sua posizione individuale alla data dell'evento, un capitale integrativo, in misura pari all'ammontare dei contributi minimi, di cui al precedente art. 8, calcolati con riferimento all'ultima retribuzione, ragguagliata ad anno che sarebbero stati versati sino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a carico del Fondo.
2. Il Fondo può prevedere ulteriori prestazioni accessorie. L'adesione a tali prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo, o successivamente, mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni può avvenire anche mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 15 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori, eletti sulla base del Regolamento elettorale che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei componenti in rappresentanza dei lavoratori, e metà in rappresentanza dei datori di lavoro, designati dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
2. La carica di Delegato è incompatibile con quella di Amministratore o di Sindaco; pertanto, l'accettazione della carica di Amministratore o di Sindaco determina la decadenza da quella di Delegato.
3. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati, in rappresentanza dei lavoratori, nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Per la sostituzione dei Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, si procede con designazione del sostituto da parte della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - approva il rendiconto annuale e la relazione generale del Consiglio di Amministrazione;
 - approva la previsione di spesa d'esercizio;
 - determina il compenso degli Amministratori e la remunerazione dei Sindaci;
 - elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - elegge i componenti il Collegio dei Sindaci.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, le modifiche allo Statuto;
 - delibera lo scioglimento del Fondo per le cause di cui all'articolo 39.

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi mediante comunicazione con ricezione certificata, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Delegati aventi diritto al voto.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 10 componenti di cui metà in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti in rappresentanza dei lavoratori vengono eletti dai Delegati in rappresentanza dei lavoratori stessi; i componenti in rappresentanza dei datori di lavoro vengono eletti dai Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro stessi.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 20 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede all'elezione del o dei sostituti, con le modalità di cui all'art. 19, 2° comma.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - elegge il Presidente ed il Vice Presidente, ai sensi del successivo art. 23;
 - svolge le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto;
 - individua le linee di indirizzo della gestione e della relativa politica di investimento;
 - ha competenza di carattere contabile e di rendicontazione;
 - redige e sottopone all'Assemblea il rendiconto annuale e la relazione generale;
 - redige e sottopone all'Assemblea la previsione di spesa d'esercizio;
 - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - provvede all'adeguamento della normativa statutaria nei casi di cui al successivo art. 38, 2° comma;
 - riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo;
 - adotta i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo;
 - nomina il Responsabile del Fondo e il Direttore Generale;
 - definisce i criteri e le modalità di cui all'art. 7, 2° e 3° comma.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi mediante comunicazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo per i casi di urgenza, nei quali può essere ridotto a tre giorni.
2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende all'andamento del Fondo;
 - cura la trasmissione alla COVIP di ogni variazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni il Vice Presidente.

Art. 24 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori. Ferme restando le predette attribuzioni, nonché quelle di cui all'art. 28, comma 1, su indicazione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori l'incarico di Responsabile del Fondo può essere conferito al Direttore Generale. Resta inteso che, anche qualora la delibera di nomina del Responsabile del Fondo e quella di nomina del Direttore Generale abbiano ad oggetto il medesimo nominativo, dette delibere restano distinte nel rispetto delle attribuzioni di cui sopra.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà in rappresentanza dei lavoratori e la metà in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: i componenti in rappresentanza dei lavoratori vengono eletti dai Delegati in rappresentanza dei lavoratori stessi; i componenti in rappresentanza dei datori di lavoro vengono eletti dai Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro stessi.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i componenti rappresentanti i lavoratori.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 27 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non

assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 28 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei componenti in rappresentanza dei datori di lavoro, concorre a determinare l'orientamento dell'attività del Fondo, sotto il profilo tecnico.
2. Il Direttore è Capo del personale. Deve, secondo direttive del Consiglio di Amministrazione, assumere tutte quelle iniziative di coordinamento, di informazione, di direzione per il personale, di controllo, di organizzazione, di sviluppo, di gestione e di orientamento, atte al migliore funzionamento del Fondo.
3. Provvede all'esecuzione delle disposizioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esercita le sue facoltà di decisione e i suoi poteri di firma nei termini espressamente deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui sopra, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 29 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Il Fondo può:
 - a) effettuare investimenti immobiliari, sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto Decreto Ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del Fondo pensione;
 - b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del Fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
 - c) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.
3. Nella gestione delle attività, svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo Decreto, nonché le norme di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n.703, secondo le specificazioni e le deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 .
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 30 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 31 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 32 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 33 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il rendiconto del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 34 – Esercizio e rendiconto d'esercizio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il rendiconto dell'esercizio precedente. Il rendiconto é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il rendiconto, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 35 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari e/o nella sede del Fondo.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 36 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il rendiconto, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 37 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 38 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, previa comunicazione alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane ed alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata dalla stessa Federazione Italiana.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 39 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e le Organizzazioni Sindacali con essa stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 40 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.